



Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana



Prot. n. 24839 / 115.11.12 del 17 SET. 2012 Pos. Coll. e Coord. n. 3

Assessorato regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Dipartimento della funzione pubblica e del personale
PALERMO

Rif. nota prot. 674 del 4 luglio 2012

Oggetto: Personale. D.Lgs. n.165/2001. Art.55 ter. Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. Applicabilità ai dipendenti della Regione siciliana.

1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento rappresenta quanto segue.

Il D.Lgs. n.150/2009, nel modificare ed integrare il D.Lgs. n.165 del 2001, ha introdotto l'art.55 ter che prevede, esclusi i casi di particolare complessità di accertamento del fatto addebitato al dipendente, l'obbligo di proseguire e concludere il procedimento disciplinare anche in pendenza del procedimento penale.

MM.
redB
Il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (C.C.R.L.) del comparto non dirigenziale della Regione siciliana, quadriennio giuridico 2002 – 2005, biennio economico 2006 – 2007, contenente il codice disciplinare, all'art.69, comma 1, espressamente statuisce che: "...il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla sentenza definitiva...".

Si chiede, pertanto, l'avviso dello Scrivente "circa la prevalenza delle norme contrattuali più favorevoli al dipendente (nelle more dell'adeguamento di queste ultime) o se le norme statali automaticamente vadano ad integrare le norme del contratto collettivo abrogandone quelle in palese contrasto".

Al riguardo codesto Dipartimento non esprime alcun avviso pur precisando che è consapevole della circostanza che le norme del D.Lgs. n.165/2001 costituiscono "norme di riforma economico – sociale della Repubblica".

2. Sulla questione esposta si osserva preliminarmente quanto segue.

Il D.Lgs.27 ottobre 2009. n.150, recante: "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", ha modificato ed integrato il D.Lgs. 30 marzo 2001. n.165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", il cui art.74 così dispone: "Quando leggi, regolamenti, decreti, contratti collettivi od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a norme del D.Lgs. n. 29 del 1993 ovvero del D.Lgs. n. 396 del 1997, del D.Lgs. n. 80 del 1998 e del D.Lgs. n. 387 del 1998, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportate da ciascun articolo".

1H
1003
L'art.1, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, nel disciplinare l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione (materia riservata ex art.14 dello Statuto alla competenza esclusiva della Regione), rinvia, per quanto non previsto dal legislatore regionale, alle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni (ora, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

In particolare l'art.23 della L.r. n.10/2000 richiama l'art.59 del D.Lgs. n.29/1993 (ora art. 55 D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165) relativo alle sanzioni disciplinari, il cui contenuto è stato integrato, con l'aggiunta dei commi da 55 *bis* a 59 *nonies*, dall'art. 69 del D.Lgs. n.150/2009.

L'art.1, comma 2, l.r. 10/2000, per la chiara formulazione adottata dal legislatore regionale, che utilizza l'espressione "*e successive modifiche ed integrazioni*", non pone in dubbio che il rinvio contenuto nella riportata norma è di tipo dinamico o non recettizio ed implica, di conseguenza, l'adozione automatica delle modifiche intervenute nell'ordinamento statale con riferimento alla normativa richiamata (cfr. in proposito, Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 ottobre 1973, n.850, che richiama Adunanza plenaria 26 maggio 1959, n.10: "il rinvio formale ad altre norme contenute in una legge, importa che questa abbia una portata sempre valida nel tempo in relazione non solo alle norme preesistenti alla data di entrata in vigore della norma di rinvio, ma anche alle altre emanate successivamente, salvo espressa contraria disposizione legislativa").

Ne consegue, in linea di principio, che nella misura in cui la l.r. n.10/2000 cit. rinvia al D.lgs n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni, le modifiche e sostituzioni recate dal testo del D.Lgs. n.150/2009 al D.Lgs. n.165/2001 debbano trovare immediata applicazione anche nella Regione siciliana.

14
EDB
Peraltro, l'art.74 del D.lgs. n.150/2009 nell'enumerare gli articoli rientranti nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato (comma 1) e quelli che recano norme di diretta attuazione dell'art.97, Cost. e che costituiscono principi generali dell'ordinamento, ai quali le Regioni devono adeguarsi (comma 2), inserisce al primo comma, tra gli altri, l'art.69 che, come sopra specificato, ha introdotto l'art.55 *ter* nel D.Lgs. n.165/2001.

In particolare, l'art.55 *ter* che regola i rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale, al comma 1, così recita: "*Il procedimento disciplinare, che abbia ad*

oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente”.

Così come statuito dall'art.55, comma 1, “Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2”.

Dall'esame delle superiori disposizioni normative si evince con chiarezza che l'art.55 ter risulta direttamente applicabile alla Regione siciliana sia per il richiamo di cui all'art.23 della L.r. n.10/2000 che per la previsione di cui all'art. 74, comma 1, del D.Lgs. n.150/2009 che espressamente qualifica gli articoli dallo stesso richiamati come disposizioni che rientrano nella potestà esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell'art.117, secondo comma, lett. l) ed m) della Costituzione e, quindi, direttamente applicabili anche nella nostra regione.

Ciò posto, occorre ora considerare il disposto dell'art.55, comma 1, sopra riportato, che regola i rapporti tra le disposizioni contenute nei contratti collettivi e le previsioni contenute negli artt. 55 e ss. del decreto.



HK
WEB

L'articolo, nel disporre l'applicabilità nella materia *de qua* del meccanismo dell'inserzione automatica di norme di legge in sostituzione delle clausole contrattuali difformi, così come previsto dagli artt.1339 e 1419, comma 2, sancisce l'obbligo di immediata applicazione della norma in esame, anche in presenza di disposizioni diverse contenute nei contratti collettivi.

A parere dello Scrivente l'art.55 *ter va*, quindi, applicato anche in presenza di una diversa previsione contenuta nel contratto collettivo di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana.

Si tratta, infatti, di norma imperativa (non di norma di riforma economico – sociale cui la Regione deve adeguarsi) che per espressa volontà del legislatore integra automaticamente il contenuto del contratto collettivo, anche in presenza di una diversa previsione contrattuale.

Lo Scrivente ritiene, quindi, di dovere confermare la posizione già in tal senso manifestata con il parere n.167.09.11 del 4 dicembre 2009 (cfr. pag.17 del citato parere disponibile sul sito dell'Ufficio) reso alla Presidenza della Regione, all'indomani dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.150/2009.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. Maria Rosa Brancato – Avv. Maria Mattarella)

M. Brancato

M. Mattarella



L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palania)

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Avvocato responsabile: Maria Rosa Brancato. tel 091.7074910 - e.mailmariorosa.brancato@ull.regione.sicilia.it